

FONDO PATRIMONIALE Espropriazione per pagare le spese

Tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia - alla cui soddisfazione sono destinati i beni del fondo patrimoniale - debbono ricomprendersi anche i debiti per gli oneri condominiali relativi ai beni immobili facenti parte del fondo medesimo, ossia ai beni costituiti in fondo patrimoniale e, per definizione, destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari e per i quali può aver luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 170 del Codice civile.

Così la Corte di Cassazione (terza sezione civile, con la sentenza 23163/2014 depositata il 31 ottobre 2014) ha rigettato il ricorso presentato dai coniugi che si erano opposti all'espropriazione immobiliare intrapresa, nei loro confronti, dal condominio per un credito relativo a spese condominiali riguardanti proprio il bene costituito in fondo patrimoniale. (L. Tag.)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

